

Schema di Convenzione ex art. 23 del C.C.N.L. 16/11/2022 e art. 1, comma 124 della Legge n. 145 del 14/05/2018 tra il Comune di Naso e il Comune di Santa Marina Salina per l'utilizzo congiunto del dipendente sig. Francesco Agnello, con previsione di utilizzo del medesimo dipendente per 3 ore settimanali all'interno dell'orario di servizio e per ulteriori 9 ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di, con il presente atto convenzionale, in forma di scrittura privata, tra:

Il Comune di Naso rappresentato dal Responsabile dell'Area _____prò tempore che interviene nel presente atto in quanto autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del elettivamente domiciliato presso la sede Municipale in Cod. Fisc. ;

Il Comune di Santa Marina Salina, rappresentato dal Responsabile del Settore prò- tempore, che interviene nel presente atto in quanto autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n.del elettivamente domiciliato presso la sede Municipale in, Cod. Fisc. ;

Premesso

1. Che l'articolo 23 del CCNL 16 novembre 2022 e l'art. 1, comma 124 della Legge n. 145/2018 prevedono che al fine di conseguire una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e una economica gestione delle risorse, i comuni possono utilizzare, con il previo consenso dei lavoratori interessati e dell'ente di appartenenza, il personale assegnato da altri enti che utilizzano il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.
2. Che le Amministrazioni del Comune di Naso e del Comune di Santa Marina Salina intendono definire l'utilizzo in convenzione di un dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Naso.
3. Che nello specifico il Comune di Santa Marina ha richiesto, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, di poter utilizzare a far data dalla sottoscrizione della presente e fino al 31 dicembre 2025, per un tempo di lavoro pari a n. 3 ore settimanali all'interno dell'orario contrattuale d'obbligo di 36 ore settimanali, del dipendente Sig. Francesco Agnello, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Naso, e contestualmente l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente, per il medesimo periodo, per ulteriori n. 9 ore settimanali al di fuori dell'orario ordinario di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004, senza pregiudizio per l'esercizio delle mansioni e dei compiti d'ufficio del dipendente presso l'Amministrazione di appartenenza.
4. Che il Comune di Naso e il dipendente interessato hanno manifestato il loro consenso all'utilizzo di che trattasi.
5. Che pare opportuna la sottoscrizione di idonea convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nonché le obbligazioni degli enti interessati per il regolare utilizzo del lavoratore.

Tutto ciò premesso e considerato

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

Oggetto e finalità

Il Comune di Naso (Ente di provenienza) e il Comune di Santa Marina Salina (Ente utilizzatore), dichiarano di comune accordo che il Comune di Santa Marina Salina utilizzerà a tempo parziale per n. 12 ore settimanali, di cui n. 3 ore settimanali entro l'orario ordinario d'obbligo e per ulteriori n. 9 ore settimanali oltre l'orario di lavoro ordinariamente svolto presso il Comune di appartenenza, comunque nel limite complessivo di 48 ore settimanali, Sig. Francesco Agnello dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Naso;

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti ed a conseguire una più economica gestione delle risorse.

ART. 3

Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà effetto dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2025, salvo proroga;

2. Eventuali modifiche e risoluzione:

- Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi.

- La presente convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: Risoluzione consensuale previa adozione di atti della stessa natura da parte delle Amministrazioni interessate;

Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, mediante atto deliberativo da comunicare all'altra Amministrazione almeno trenta giorni prima dell'efficacia.

ART. 4

Tempo di lavoro e relativa articolazione

L'attività lavorativa sarà prestata per n. 36 (trentasei) ore a settimana presso il Comune di Naso e per n. 12 ore settimanali presso il Comune di Santa Marina Salina, di cui n. 3 ore entro l'orario ordinario d'obbligo, nel limite previsto di 36 ore settimanali svolto nel comune di appartenenza e n. 9 ore oltre l'orario di lavoro ordinario, secondo modalità e giornate concordate con il dipendente, nel rispetto delle esigenze degli enti coinvolti e secondo le condizioni del mare, fermo restando il monte ore prestabilito.

Art.5

Gestione del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo al Comune di Naso, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.), salva concertazione con il Comune di Santa Marina Salina, verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentito il dipendente interessato. Le assenze dal lavoro del dipendente per ferie e permessi saranno autorizzate dall'Ente di provenienza, previo accordo con il Comune di Santa Marina Salina.

Il Comune di Santa Marina Salina attribuirà al dipendente Sig. Francesco Agnello la qualifica di Istruttore del Settore Economico Finanziario.

ART. 6

Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi dell'autonomia e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore lavorate in ciascun Ente.
2. Il Comune di Santa Marina Salina utilizzatore provvederà al pagamento diretto della retribuzione in favore del Sig. Francesco Agnello per n. 12 ore settimanali (n.3 ore quali scavalco condiviso, che dovranno essere detratte dalla retribuzione percepita nell'ente di appartenenza, e n.9 ore quali scavalco d'eccedenza) e del rimborso delle spese sostenute, nei limiti indicati nell'art. 57 (trattamento di trasferta) del predetto CCNL, se previsti e spettanti per legge;
3. Resta a carico di ognuno dei due Enti il pagamento di somme per eventuali incentivi specifici da corrispondere sulla base del lavoro prestato esclusivamente in favore dell'uno o dell'altro Comune.

ART. 7

Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia.

E fatta salva l'applicabilità automatica delle eventuali nuove disposizioni emanate in materia dai successivi contratti collettivi di comparto.

La presente convenzione, sottoscritta in duplice originale, sarà registrata solo in caso d'uso a termine di legge.

Per il Comune di Naso

Per il Comune di Santa Marina Salina

Per accettazione Sig. Francesco Agnello